



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP21032

Data: 24/11/2021

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 11/10/2021 relativo all'incontro (18598) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Trento (TN) il 10/10/2021 tra HC Trento Silvelox / Bolzano U19 (223) e SV Kaltern Caldaro U19 (042).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Hockey Club Trento A.s.d. (223)** di € 200,00.- (duecento/00) ai sensi degli artt. 2, n.1 e 24, n.3, parte seconda, lett. b) del Regolamento di Giustizia per violazione dell'art.9.10 del Protocollo Covid 19 .

all'atleta **Vicentini Lorenzo** (n. tessera 82190) della società Hockey Club Trento A.s.d. 223 : TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PROCURATORE FEDERALE .

D) Motivazione:

Hockey Club Trento A.s.d. (223) : dal rapporto arbitrale emerge che al termine dell'incontro, mentre un giocatore della squadra ospite era in procinto di uscire dalla panca assegnata ai giocatori puniti, ove stava scontando una penalità minore, il direttore di gara notava che era in corso un diverbio tra tale tesserato ed un soggetto in abiti civili presente all' interno di detta panca. Quest' ultimo, a richiesta dell' arbitro, si rifiutava di fornire le proprie generalità, asserendo di non rivestire la qualifica di tesserato, ma di essere un semplice tifoso. Veniva così interpellata la signora Elisa Pavan, tesserata per la società di casa, che affermava che la persona poco prima individuata nella panca dei puniti, rispondeva al nome di Lorenzo Vicentini, tesserato per la stessa compagine ospitante (tessera n.82190), ma che, in quanto infortunato, non aveva preso parte alla gara, ma aveva svolto le mansioni di addetto alla panca dei puniti, unitamente ad altri suoi compagni anch' essi tesserati. L' arbitro segnala dunque l' atteggiamento del tutto contrario allo spirito sportivo tenuto, nell' occasione, dal Vicentini Lorenzo, anche in relazione alla funzione svolta, nel rifiutare di fornire le proprie generalità al direttore di gara.

Il direttore di gara denuncia inoltre il mancato rispetto da parte del tesserato Vicentini Lorenzo delle disposizioni relative al protocollo Covid 19 in quanto, pur trovandosi all' interno della panca puniti, in presenza di un giocatore della squadra ospite, non indossava la mascherina chirurgica, né i guanti monouso, come prescritto dalla citata normativa.

Ciò premesso, il comportamento antisportivo assunto dal tesserato Vicentini Lorenzo, come segnalato dal direttore di gara, stante l' astratta gravità sotto il profilo disciplinare, necessita, a parere di questo GUS, di un maggiore approfondimento di indagine, atto a meglio acclarare la dinamica dei fatti.

In particolare dal rapporto arbitrale non è dato di comprendere:

- 1) se il tesserato in questione fosse stato preventivamente autorizzato - dalla società di appartenenza - allo svolgimento delle mansioni di addetto alla panca dei giocatori puniti;
- 2) la ragione per la quale detto tesserato si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità, negando – a richiesta



del direttore di gara - la propria qualifica di tesserato della società di casa.

Al fine di ottenere i richiesti chiarimenti in ordine ai quesiti posti, si dispone la trasmissione degli atti al Procuratore Federale, organo deputato allo svolgimento delle indagini.

Quanto alla denunciata violazione del protocollo Covid 19, art.9.10 da parte del tesserato Vicentini Lorenzo, appare acclarata la responsabilità disciplinare della società di casa, ai sensi dell'art. 2, n.1 del Regolamento di Giustizia.

In particolare la società ospitante è tenuta a garantire, ai sensi del citato Protocollo, l' utilizzo di una mascherina FFP2 oppure di visiera facciale per utilizzo medico con mascherina chirurgica nonché dei guanti, per tutta la durata dell'incontro , da parte di chi gestisce la panca delle penalità.

A tale violazione consegue la comminazione della sanzione dell'ammenda ai sensi dell' art. 24, n.3, parte seconda, lett. b) del Regolamento di Giustizia che si ritiene equo quantificare nell' importo di € 200,00.- (duecento/00).

Tutto quanto premesso, il Giudice Unico Sportivo

dispone

la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per le valutazioni di competenza, sotto il profilo disciplinare, in ordine al comportamento assunto dal tesserato Vicentini Lorenzo, come segnalato nel rapporto arbitrale relativo all' incontro in oggetto;

infligge

alla società HC Trento (223) la sanzione pecuniaria dell' ammenda di € 200,00.- (duecento/00) ai sensi degli artt. 2, n.1 e 24, n.3, parte seconda, lett. b) del Regolamento di Giustizia per violazione dell'art.9.10 del Protocollo Covid 19.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Club Trento A.s.d. (223).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi